

# STATUTO

## RIVOLUZIONE CRISTIANA

### ART. 1 Finalità

**Rivoluzione Cristiana** è un movimento di donne e uomini che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi, e si riconoscono nei valori del Partito dei Popoli Europei: la dignità della persona, la centralità della famiglia, la libertà e la responsabilità, l'uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà.

**Rivoluzione Cristiana** è nata dalla libertà, nella libertà e per la libertà, perché l'Italia, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera, autenticamente solidale.

**Rivoluzione Cristiana** riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'Art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.

### ART. 2 Denominazione, Sede sociale e Simbolo

La denominazione sociale è "Rivoluzione cristiana". La sede legale è fissata in Roma, in Via Ulpiano, 29, e può essere modificata con delibera dall'Ufficio Politico. Il simbolo è costituito da un cerchio di colore nero su fondo rosso nel quale, al centro, è presente un cuore stilizzato di colore azzurro, in mezzo al quale c'è la scritta, in carattere maiuscolo di colore bianco, RIVOLUZIONE CRISTIANA. Il simbolo può essere modificato dal Consiglio Nazionale.

### ART. 3 Adesione

Sono aderenti a Rivoluzione Cristiana le cittadine e i cittadini italiani che, sottoscrivendo liberamente la Carta dei Valori, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi.

La richiesta di adesione va integralmente compilata nell'apposito schema e presente nel sito online [www.rivoluzionecristiana.it](http://www.rivoluzionecristiana.it).

Perché l'adesione venga accolta non si può essere condannati per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di criminalità organizzata.

Gli aderenti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, diventano associati e prendono parte liberamente a tutte le attività, esercitano i diritti di elettorato attivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, e partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta previste.

### ART. 4 Associati

Sono associati le cittadine e i cittadini italiani che hanno ottenuto da parte dell'ufficio adesioni l'accoglimento della loro domanda.

L'associazione-libera, volontaria e di durata annuale, comporta la condivisione dei principi e dei programmi, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi.

Ogni associato si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati.

Gli associati, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.

#### **ART. 5 Commissione di garanzia**

Alla Commissione di garanzia è attribuita la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di associato al movimento, alla decadenza di tale qualifica, nonché alle nomine delle cariche interne al movimento.

La Commissione di garanzia è composta da 31 membri eletti dalla Direzione Nazionale.

La Commissione opera secondo le procedure definite da apposito Regolamento.

#### **ART. 6 Perdita della qualità di associato**

La qualità di aderente si perde con effetto immediato:

- a) Per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla sede centrale. Il Settore Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi periferici interessati.
- b) Per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.

Coloro che siano stati iscritti in qualità di aderenti nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo, dimissioni, o provvedimento disciplinare, qualora intendano nuovamente aderire, hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche interne per i 12 mesi successivi alla reinscrizione.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, è causa di nullità della domanda stessa e vizia di invalidità derivata tutti gli atti e gli adempimenti comunque connessi all'adesione.

#### **ART. 7 Esercizio dei diritti di adesione**

Nelle assemblee territoriali e di primo grado, i diritti di elettorato attivo degli associati sono esercitati nell'ambito del Comune e della Regione di residenza.

Gli associati possono chiedere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di esercitare i loro diritti elettorali in un Comune diverso da quello di residenza, purché lì si svolga la loro attività prevalente.

In questo caso, l'esercizio dei diritti elettorali nel nuovo Comune inizia dopo due mesi dall'accoglimento della richiesta, durante i quali – ai fini del presente articolo – resta valido il luogo di residenza.

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, gli aderenti sono tenuti a informare il Settore Associazione che provvede alle necessarie comunicazioni agli Organi territoriali di provenienza e di destinazione.

#### **ART. 8 Pubblicità e aggiornamento dell'elenco degli aderenti**

L'elenco degli associati non è ostensibile a chiunque ne abbia interesse, oltretutto alle autorità competenti.

Nessuna iniziativa dell'associazione può essere coperta da segreto.

Tutte le operazioni riguardanti gli associati e i rinnovi sono svolte dal Settore Associazione nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati relativi agli associati fra il Settore Associazione e le sedi territoriali della Rivoluzione Cristiana, nonché tra il Settore Associazione e gli eletti per i rispettivi ambiti territoriali.

## **ART. 9 Il partito in rete: Internet e democrazia diretta**

Il partito "Rivoluzione Cristiana" assume la caratteristica di partito in rete e come tale svolgerà le proprie attività online riguardanti:

-le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento; la registrazione degli associati; le consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini e associati su temi di rilievo per l'attività di Rivoluzione Cristiana; la partecipazione degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.

## **ART. 10 Organi nazionali**

Sono organi nazionali della Rivoluzione Cristiana:

- Il Congresso
- Il Consiglio Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Il Presidente del Consiglio Nazionale
- I Vice Presidenti del Consiglio Nazionale
- Il Segretario Politico
- Il Vice Segretario Politico
- L'Ufficio Politico
- Il Coordinatore Politico
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Dirigente Organizzativo Nazionale
- Il Responsabile Nazionale della Propaganda di Partito
- Il Dirigente Nazionale degli Enti Locali
- I Responsabili di Settore Nazionali
- I Revisori contabili
- Il Collegio dei Probiviri

## **ART. 11 Congresso Nazionale**

Partecipano con diritto di voto al Congresso nazionale gli associati che siano:

- a) Delegati eletti nei Congressi Regionali e di Grande Città;
- b) Membri del Consiglio nazionale già eletti nel precedente Congresso che abbiano rinnovato l'adesione al Partito entro il 31 ottobre 2016;

La Commissione verifica poteri per la partecipazione all'assemblea nazionale è nominata dal Consiglio Nazionale che ne ha disposto la convocazione.

Il Congresso Nazionale inoltre istituisce la Commissione di Garanzia, la Commissione per la redazione dello Statuto e la Commissione per il programma. Le suddette Commissioni saranno nominate dalla Direzione Nazionale.

Il Congresso Nazionale determina il Consiglio nazionale e nomina, a maggioranza dei suoi aventi diritto al voto, anche per alzata di mano, il Consiglio Nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale, i Vice Presidenti del Consiglio nazionale tra cui il Vicario, il Segretario politico nazionale, il Vice Segretario politico nazionale, il Coordinatore nazionale, il Tesoriere nazionale, il Dirigente Organizzativo nazionale, il Dirigente degli Enti Locali ed il Responsabile della propaganda del Partito. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto. Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti e di voti.

Il Regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di elezione, di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

## **ART. 12 Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale definisce e indirizza la linea politica di Rivoluzione Cristiana, nomina la Direzione Nazionale, il Collegio dei Probiviri, i Sindaci ed i Responsabili nazionali di settore non eletti dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale è composto da tutti i Consiglieri Nazionali uscenti, qualora abbiano rinnovato l'adesione al Partito entro il 31/10/2016, i Delegati al Congresso e gli Organi Nazionali

Il primo Consiglio Nazionale Sarà convocato dal Presidente del Consiglio per riunirsi entro massimo 60 gg dalla data delle sua elezione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno; è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale ogni qual volta lo ritenga opportuno e su richiesta del Segretario Nazionale, previa delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. Il Consiglio nazionale è altresì convocato senza indugio quando ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale almeno il 20% dei membri del Consiglio nazionale.

### **Art. 13 Segretario Politico Nazionale**

Il Segretario Politico Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e può essere rieletto una unica altra volta. Ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l'ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, convoca e presiede l'Ufficio Politico e la Direzione nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno. Procede alle nomine degli Organi di partito quali l'Ufficio Politico ed il capo della Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale lo sostituisce il Vice Segretario di concerto con l'Ufficio Politico che inoltrerà la richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale di convocazione del Consiglio Nazionale per deliberare la data del Congresso Nazionale per la rielezione del segretario Nazionale.

### **ART. 14 Presidente del Consiglio Nazionale**

Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente Nazionale lo sostituisce il Vice Presidente Vicario o altro Vice Presidente in carica.

### **ART. 15 Ufficio Politico**

L'Ufficio Politico è composto da nove membri permanenti con diritto di voto ed è presieduto dal Segretario Nazionale che lo convoca almeno una volta al mese;

L'Ufficio Politico decide la strategia politica e partitica del partito, al suo assetto sul territorio ed alle scelte delle eventuali alleanze nelle tornate elettorali nazionali, europee ed amministrative;

Sono membri permanenti con diritto di voto: il Segretario politico nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale, il Vice Segretario politico nazionale, il Vice Presidenti vicario del Consiglio nazionale, il Vice Presidente del Consiglio nazionale, il Coordinatore politico nazionale, il Tesoriere nazionale, il Dirigente organizzativo nazionale, il Responsabile nazionale della propaganda di Partito. Partecipano all'Ufficio Politico anche il Capo della Segreteria politica, se nominato dal Segretario politico nazionale, e il Dirigente nazionale degli Enti Locali.

Il Segretario Politico nazionale potrà chiamare saltuariamente a partecipare alle riunioni dell'Ufficio Politico anche altri Dirigenti Nazionali, qualora ne ravveda la necessità, ma senza che questi abbiano diritto di voto.

L'Ufficio Politico è l'organo preposto a determinare le candidature nazionali tra quelle riportate nella lista di nominativi deliberata dalla Direzione Nazionale.

Il Segretario Nazionale potrà nominare per definire eccezionalmente questioni urgenti di interesse strategico del partito un Comitato ristretto dell'Ufficio politico di cinque componenti, esclusivamente tra quelli con diritto di voto, le cui determinazioni dovranno essere sottoposte alla delibera dell'intero ufficio politico.

### **ART. 16 Coordinatore Politico Nazionale**

Il Coordinatore Politico Nazionale è nominato dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Coordinatore politico è l'Organo esecutivo della Rivoluzione Cristiana. Al Coordinatore politico il Segretario politico può delegare l'esercizio di funzioni e di competenze. Il Coordinatore politico dà attuazione alla deliberazione e agli indirizzi decisi dal Segretario politico, dall'Ufficio Politico e dalla Direzione Nazionale. Sovrintende a tutta l'attività della struttura nazionale degli organi territoriali.

Il Coordinatore Politico Nazionale può avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

Il Coordinatore Politico redige, di intesa con il Dirigente Organizzativo, la lista delle candidature nazionali da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale.

E' conferito al Coordinatore Politico Nazionale il potere di utilizzare i contrassegni elettorali della Rivoluzione Cristiana e di presentare e depositare le liste e candidature elettorali, determinate ai sensi del presente Statuto, in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati.

Il Coordinatore Politico Nazionale detta le direttive e gli indirizzi al Tesoriere in ordine all'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa della Rivoluzione Cristiana, per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale. Detta inoltre al Tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi.

#### **ART. 17 La Direzione Nazionale**

La Direzione Nazionale è presieduta dal Segretario politico, è composta da 130 membri eletti dal Consiglio Nazionale eventualmente anche con lista prevalentemente bloccata. Ne fanno inoltre parte di diritto tutti i membri dell'Ufficio Politico e i Responsabili Nazionali di Settore previsti dal presente Statuto ed i Coordinatori regionali

Concorre alla definizione delle linee politiche e programmatiche, nel quadro delle deliberazioni congressuali.

Delibera la lista dei candidati alle elezioni politiche nazionali, da presentare all' Ufficio Politico.

Propone altresì al Segretario Nazionale i nominativi per candidature per i presidenti di regione e sindaci delle grandi città.

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale di norma una volta al trimestre e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 20% dei suoi componenti.

#### **ART. 18 Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio nazionale eletto dal Congresso Nazionale ed è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio nazionale.

Ne fanno parte di diritto gli aderenti al Partito che siano:

- a) Membri della direzione nazionali
- b) Coordinatori Regionali, delle Grandi Città e Città capoluogo
- c) Assessori e Consiglieri regionali
- d) Presidenti di Provincia
- e) Sindaci di Comuni
- f) Consiglieri ed assessori regionali e consiglieri comunali delle Grandi Città e capoluogo di Provincia.

Al Consiglio nazionale possono essere demandati dal Presidente del Consiglio nazionale o da apposita previsione statutaria rilevanti questioni politiche, programmatiche ed organizzative.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente del Consiglio nazionale di norma una volta l'anno e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

#### **ART. 19 Tesoriere nazionale**

Nell'ambito delle sue funzioni il Tesoriere ha la legale rappresentanza di Rivoluzione Cristiana di fronte ai terzi e in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri in via esclusiva di

ordinaria e straordinaria amministrazione, e agisce dietro espressa direttiva e indirizzo del Coordinatore Politico Nazionale. E' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica fino al successivo Congresso nazionale..

Partecipa con diritto di voto ai lavori dell' ufficio Politico, della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

Svolge attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi;

Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa;

Esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria;

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici e comunque dovuti per legge.

Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Tesoriere nazionale nei sei mesi successivi, redige e sottopone alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione.

Predispose altresì il bilancio preventivo che sottoporrà all'Ufficio di Politico per l'approvazione. Coordina inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Informa periodicamente l'Ufficio Politico della situazione economico-finanziaria di Rivoluzione Cristiana.

Predispose il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Ufficio di Politico e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispose i rendiconti richiesti dalla legge.

Predispose le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione di Rivoluzione Cristiana.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Tesoriere nazionale.

Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte dal Tesoriere nazionale.

## **ART. 20 Responsabili nazionali di Settore**

Il Consiglio Nazionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto con il Coordinatore Politico nazionale i responsabili dei seguenti settori, i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale:

Responsabile Settore Salute

Responsabile Settore Adesioni

Responsabile Settore Pari Opportunità

Responsabile Servizi Sociali

Responsabile Settore lavoro

Responsabile Settore Scuola Università e Ricerca

Responsabile Settore Giustizia

Responsabile Settore Riforma dello Stato

Responsabile Settore Esteri ed Italiani nel mondo

Responsabile Giovani

Responsabile Informatico e del Sito on line

e qualsiasi altro Responsabile di Settore il Consiglio Nazionale dovesse ritenere utile al Partito, eventualmente demandandone al Coordinatore politico l'istituzione aggiuntiva in attesa di successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore Politico Nazionale, sentiti i Responsabili di Settore, può costituire Uffici interni nominando Dirigenti che a loro volta saranno chiamati a collaborare con ciascun Responsabile di Settore.

## **ART. 21 Candidature**

### **Elezioni nazionali ed europee**

Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono sottoposte alla delibera della Direzione Nazionale su proposta Coordinatore politico nazionale, di intesa col Dirigente Organizzativo nazionale, che li individuerà di concerto con i Coordinatori regionali. La lista dei nominativi dei candidati deliberata dalla Direzione nazionale sarà portata in ufficio Politico dal Coordinatore politico nazionale per la successiva e finale approvazione.

### **Elezioni regionali**

La candidatura a Presidente di Regione è stabilita dalla Direzione nazionale su proposta del Coordinatore politico nazionale, di intesa con i Coordinatori Regionali. Allo stesso modo si procede per le candidature per le liste nella quota maggioritaria regionale. Le candidature nelle liste per la quota proporzionale sono di competenza del Coordinatore regionale, sentiti i Coordinatori provinciali e di Grande Città, e sono approvate dal Coordinatore regionale a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di mancata intesa o di mancata approvazione la decisione spetta al Coordinatore Politico nazionale.

## **ART. 21 Finanziamento delle attività**

Le attività della Rivoluzione Cristiana sono finanziate da:

- contributi volontari degli eletti nelle Assemblee rappresentative;
- contributi volontari dei membri di direzione nazionale;
- quota associativa da parte degli aderenti;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare della quota contributiva dovuta dagli aderenti è deliberata dalla Direzione Nazionale sentito il Tesoriere nazionale.

L'Ufficio Politico determina i criteri di ripartizione delle risorse e approva il piano di distribuzione predisposto dal Tesoriere nazionale.

## **ART. 22 Revisori contabili**

I Revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della legge 27/11/1982 n. 22 sono nominati dal Consiglio Nazionale.

E' richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto al Registro istituito dall'art. 1 del D. Lgs 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

## **Art. 23 Conflitto d'interessi**

L'esercizio dei poteri attribuiti a ciascun organo non potrà mai avere effetti diretti sulla condizione personale o patrimoniale dell'iscritto attributario dei poteri medesimi.

#### **ART. 24 Giurisdizione esclusiva**

Gli associati a Rivoluzione Cristiana e i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di Garanzia in caso di controversie riguardanti l'attività politica.

#### **ART. 25 Commissione Nazionale di Garanzia**

E' costituita dalla Direzione Nazionale, nomina tra i suoi componenti il Collegio Nazionale di Probiviri che è composto da 5 membri.

Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri incarichi di partito. I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

- a) le infrazioni disciplinari commesse dagli associati di Rivoluzione Cristiana;
- b) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi della Rivoluzione Cristiana;
- c) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente nazionale, e dei membri elettivi dell'Ufficio Politico; in ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione ai fatti non riconosciuti all'epoca del giudizio.

#### **ART. 26 Decisioni del Collegio dei Probiviri, Impugnazione, Dimissioni o impedimento permanente**

Il Collegio nazionale dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 membri. Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza, la Direzione nazionale provvederà alla surroga. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di tre si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti. Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Presidente e dei membri elettivi dell'Ufficio Politico è il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 27 Procedimento disciplinare**

Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto qualunque lesivo della integrità morale di Rivoluzione Cristiana o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non può durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di dieci giorni dalla comunicazione all'interessato. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun associato può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di altre Associazioni riconosciute.

#### **ART. 28 Misure disciplinari**

Le misure disciplinari sono:

- a) la sospensione
- b) l'espulsione

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica. Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica è sempre reso di pubblico dominio.

#### **ART. 29 Altri ricorsi**

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia associato e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di una associazione affiliata.

I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

L'Ufficio Politico approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

### **ART. 30 Commissariamento. Sospensione dell'attività del Movimento**

L'ufficio Politico può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle organizzazioni interne del Movimento.

Analogamente l'Ufficio Politico sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore nazionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere funzioni connesse al proprio ruolo.

In casi gravi e urgenti il Presidente direttamente, o il Coordinatore Politico Nazionale, possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dall'Ufficio Politico nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

In casi di particolare gravità il Coordinatore Politico nazionale può decidere in via immediata di sospendere un associato dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro tre mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dall'Ufficio Politico nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

### **ART. 31 Movimento giovanile**

All'interno di Rivoluzione Cristiana è costituito il Movimento Giovanile

Possono partecipare all'attività del Movimento giovanile gli aderenti e gli associati che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo Statuto dei giovani del Partito Popolare Europeo .

Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi di Rivoluzione Cristiana, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del mondo del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Il regolamento del Movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

### **ART. 32 Modifiche statutarie.**

Le modifiche statutarie spettano alla Commissione per lo Statuto, nominata dalla Direzione Nazionale, che le approva a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Nell'intervallo tra due congressi, eventuali modifiche statutarie possono essere proposte dall'Ufficio Politico alla Commissione per lo Statuto, che le approva con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La Commissione per il Programma di Rivoluzione Cristiana è costituita da 30 membri eletti dalla Direzione Nazionale ed in tal caso è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale. La proposta del programma del movimento diventa esecutiva con l'approvazione del Consiglio Nazionale. Un segretario scelto dalla Commissione ne coordinerà i lavori.